

Dott.ssa Stella Nicassio
Via Martiri del Fascismo n.43
70010

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO SERVIZI SOCIALI
Prot. 0031700 del 19/06/2013



Responsabile I Servizio
→ Ufficio contabilità del personale
Città di Modugno

Al Responsabile Servizi Sociali
Città di Modugno

E, p.c. O.S. U.I.L. – F.P.L.
Loro Sedi

Oggetto: *Richiesta corresponsione compenso per specifiche responsabilità.*

La sottoscritta Stella Nicassio, Assistente Sociale in servizio presso i Servizi Sociali di codesto Ente, dal 10/12/2007, ha percepito il compenso in oggetto sempre nella misura di € 86,08 anziché € 150,00, minimo corrisposto a tutti i dipendenti di categoria D, non incaricati di P.O..

Tutto quanto premesso si chiedono urgenti chiarimenti in merito alla mancata corresponsione dell'intero importo del compenso in oggetto, nonché l'eventuale accredito degli importi che non sono mai stati corrisposti.

Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Assistente Sociale
Dott.ssa Stella Nicassio

X Dott. Baranoli
21/06/2013

Dott.ssa Stella Nicassio
Via Martiri del Fascismo n.43
70010

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO SERVIZI SOCIALI
Prot. 0031700 del 19/06/2013



Responsabile I Servizio
Ufficio contabilità del personale
Città di Modugno

Al Responsabile Servizi Sociali
Città di Modugno

→ E, p.c. O.S. U.I.L. – F.P.L.
Loro Sedi

Oggetto: *Richiesta corresponsione compenso per specifiche responsabilità.*

La sottoscritta Stella Nicassio, Assistente Sociale in servizio presso i Servizi Sociali di codesto Ente, dal 10/12/2007, ha percepito il compenso in oggetto sempre nella misura di € 86,08 anziché € 150,00, minimo corrisposto a tutti i dipendenti di categoria D, non incaricati di P.O..

Tutto quanto premesso si chiedono urgenti chiarimenti in merito alla mancata corresponsione dell'intero importo del compenso in oggetto, nonché l'eventuale accredito degli importi che non sono mai stati corrisposti.

Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

L'Assistente Sociale
Dott.ssa Stella Nicassio



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

VI SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Prot.

Modugno, 1° novembre 2012

**ALL'ASSISTENTE SOCIALE
DOTT.SSA STELLA NICASSIO**

**AL DIRIGENTE I SETTORE
Ufficio Personale**

**ALLA COORDINATRICE
DOTT.SSA MARIA BATTISTA**

SEDE

CITTA' DI MODUGNO Settore SERVIZI SOCIALI	
Prot. N. 51927	
- 2 NOV 2012	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

E, P.C.

Oggetto: compenso per specifiche responsabilità ex art. 17, c. 2, lett. f), C.C.N.L. 1/4/1999 come modificato dall'art. 36 c. 1 del C.C.N.L. 22/1/2004.

Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 36 c. 1 del C.C.N.L. 22/1/2004 e del C.C.D.I. 2002-2005 ed in relazione alla articolazione organizzativa di questo Settore Servizi Socio Assistenziali, Le comunico quanto segue:

la S.V., con effetto immediato, è incaricata quale Responsabile del Procedimento denominato "Assegno di Cura" per il 6° Settore Servizi Socio Assistenziali e dovrà collaborare con il gruppo di lavoro costituito presso l'Ufficio di Piano per il Piano Sociale di Zona 2010-2012 unitamente alle Assistenti Sociali incaricate dai Comuni di Bitetto e Bitritto;

la S.V., con effetto immediato, è incaricata di eseguire per il 6° Settore Servizi Socio Assistenziali presso il locale Distretto Socio Sanitario le sedute di U.V.M. relative ad utenti modugnesi presi in carico dall'Ufficio di Piano;

Pertanto, con decorrenza 1/11/2012, ai sensi di quanto disposto dalla Contrattazione nazionale ed integrativa, Le verrà erogato il compenso di cui all'oggetto nella misura stabilita per l'esercizio finanziario 2012.

Nell'espletamento degli incarichi sopra indicati, Ella si atterrà alle direttive che Le saranno impartite dalla scrivente, dal Responsabile del Servizio e dalla Coordinatrice A.S. Dott.ssa Maria Battista.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donato Martino



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Christiana Anglana

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il C.C.N.L. del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso C.C.N.L.:

- a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
- b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;
- c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

Art. 10

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

Art. 11

Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, della legge 142/1990 introdotto dalla legge 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli articoli 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli articoli 8 e seguenti ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli articoli 8 e seguenti, in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.

Art. 12

Norme finali e transitorie della parte I

1. L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità del presente C.C.N.L. deve risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

Art. 33

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.

2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.

4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

- a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
- b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
- c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.

5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Art. 34

Finanziamento delle progressioni orizzontali

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

5. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.

Art. 35

Integrazione delle posizioni economiche

1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL.

2. I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell'art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6. 3. Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 31 comma 2.

CAPO II

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 36

Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.

*disapplicata dell'art. 7 co. 2 del
CCNL 9-5-2006*

competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Art. 7

Compensi per particolari responsabilità

1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:
 "f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera."
2. E' disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004. V

Art. 8

Disposizioni per il personale delle categorie A e B

1. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9

Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale

1. In caso di passaggio tra categorie nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, ai sensi dell'art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
2. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 1, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del presente CCNL.
3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i passaggi tra categoria e l'acquisizione di uno dei profili di cui all'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 intervenuti

- m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14;
 n) per le Camere di commercio in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'12% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Art. 16 Norme programmatiche

1. A decorrere dall'1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le parti del presente C.C.N.L. si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999^(a); a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.

2.^(b) Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente C.C.N.L., ai sensi dell'art. 14, comma 2, ultimo periodo del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, a decorrere dall'1 gennaio 2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso.

(a) L'articolo 48 del C.C.N.L. integrativo, stipulato il 14-9-2000, sposta il termine al 15-11-2000.

(b) Comma disapplicato dall'art. 34, c. 5, del C.C.N.L. 2002/2005.

Art. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

- a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;

- c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso C.C.N.L.; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
- d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggi o valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f), g) ed h) del D.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall'art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
- e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
- f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 in misura non superiore a L. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del C.C.N.L. del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera;
- g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività utilizzando le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità;
- i)^{a)} compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.

3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art. 24, comma 2, lettera c) del presente C.C.N.L., restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

04/06/2011

 RAL174 – Orientamenti Applicativi

Quali sono i casi in cui è possibile attribuire i compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f)?

Il contratto collettivo quando affida le scelte alla sede decentrata intende tutelare le specifiche condizioni organizzative dei singoli enti. Anche per i compensi correlati a specifiche responsabilità devono essere le delegazioni trattanti, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo, a definire una soluzione ragionevole ed equilibrata, secondo i canoni della correttezza e della buona fede che devono guidare tutte le fasi applicative dei contratti collettivi.